

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2016)

L'anno duemilasedici, il giorno di lunedì dodici del mese di dicembre, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 MARZANO FLAVIA.....	<i>Assessora</i>
2 FRONGIA DANIELE.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 MAZZILLO ANDREA.....	<i>Assessore</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	9 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
4 BERDINI PAOLO.....	<i>Assessore</i>	10 MELONI ADRIANO.....	<i>Assessore</i>
5 BERGAMO LUCA.....	<i>Assessore</i>	11 MURARO PAOLA.....	<i>Assessora</i>
6 COLOMBAN MASSIMINO.....	<i>Assessore</i>		

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Bergamo, Marzano, Meleo, Meloni e Muraro.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 108

Modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016, limitatamente ai criteri di priorità delle istanze presentate ai fini dell'affrancazione degli immobili ricadenti in aree P.E.E.P., di cui alla lettera d) dell'allegato "A" al provvedimento medesimo.

Premesso che con deliberazione Commissario Straordinario, adottata con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 33 del 17 dicembre 2015, è stato approvato lo Schema di Convenzione integrativa per l'affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70/2011, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106;

Che, con successiva deliberazione Commissario Straordinario, adottata con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 40 del 6 maggio 2016, sono stati altresì approvati i criteri per l'eliminazione dei suddetti vincoli, nonché per la determinazione del valore venale delle aree P.E.E.P. di Roma Capitale, ai fini della determinazione del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, secondo le modalità di cui ai commi 48, 49, 49 bis e 49 ter dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2001, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;

Che, ai fini dell'avvio delle procedure di affrancazione, così come previste dalla normativa sopra indicata, con deliberazione Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016

sono state approvate le linee guida per l'attuazione delle deliberazioni sopra citate, di cui agli allegati "A" e "B" al provvedimento medesimo, in ordine all'eliminazione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, già gravanti sugli alloggi realizzati in ambito P.E.E.P., unitamente all'iter procedimentale, ai sensi della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012, da osservarsi ai fini della stipula della relativa convenzione integrativa di affrancazione dal vincolo medesimo;

Che, in particolare, al punto d) del sopra citato allegato A, recante " Istruttoria delle istanze. Criteri di priorità", viene stabilito che, di norma, l'istruttoria delle istanze presentate seguirà l'ordine di protocollazione; tuttavia sarà data priorità alle istanze, complete della documentazione, che riportino la richiesta di trattazione d'urgenza per motivazioni quali: prossima compravendita (a tal fine veniva richiesto di allegare il contratto preliminare di vendita registrato e trascritto in data anteriore alla deliberazione del C.S. n. 33/2015) e divisione ereditaria (comprovata da idonea documentazione da allegarsi alla richiesta);

Che, purtuttavia, nel corso dell'attività svolta dalla U.O. Edilizia Sociale in tema di affrancazione del vincolo dal prezzo massimo di cessione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70/2011, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, si sono configurate ulteriori casistiche da ricomprendersi tra i criteri di priorità di cui all'allegato "A" al provvedimento Giunta Capitolina n. 13/2016, poiché ritenute idonee ad essere trattate nell'ambito delle istanze cui viene riconosciuta la peculiare connotazione dell'urgenza e specificatamente:

- ogni prossima compravendita, se comprovata da contratto preliminare registrato e trascritto, da allegarsi all'istanza presentata;
- sentenza di separazione giudiziale tra coniugi od omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale;

Che, pertanto, con il presente provvedimento occorre procedere a modificare, integrandolo, l'allegato "A" alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016, nel senso di prevedere, tra i criteri di priorità di cui al punto d), che danno luogo alla trattazione d'urgenza, anche le circostanze sopra descritte; conseguentemente il punto d) recante "Istruttoria delle istanze. Criteri di priorità", viene così sostituito:

Di norma l'istruttoria delle istanze presentate seguirà l'ordine di protocollazione. Tuttavia, sarà data priorità alle istanze, complete di documentazione, che riportino la richiesta di trattazione d'urgenza per le motivazioni appresso indicate e secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) prossima compravendita (a tal fine è necessario allegare contratto preliminare di vendita registrato e trascritto);
- b) sentenza di separazione giudiziale tra coniugi od omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale;
- c) divisione ereditaria (a tal fine è necessario allegare idonea documentazione dimostrativa);

Vista la L. n. 865/1971;

Visto l'art. 5, comma 3 bis, D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'art. 31, comma 48, L. 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che in data 6 dicembre 2016 il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Mussumeci”;

Preso atto che, in data 6 dicembre 2016 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Graziano;

Che sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di modificare, integrandolo, l’allegato “A” alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016, sostituendo il punto d) dello stesso, recante “Istruttoria delle istanze. Criteri di priorità”, con il seguente:

d) Istruttoria delle istanze. Criteri di priorità.

Di norma l’istruttoria delle istanze presentate seguirà l’ordine di protocollazione. Tuttavia, sarà data priorità alle istanze, complete di documentazione, che riportino la richiesta di trattazione d’urgenza per le motivazioni appresso indicate e secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) prossima compravendita (a tal fine è necessario allegare contratto preliminare di vendita registrato e trascritto);
- b) sentenza di separazione giudiziale tra coniugi od omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale;
- c) divisione ereditaria (a tal fine è necessario allegare idonea documentazione dimostrativa).

L’On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE

P.P. Miletì

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 17 dicembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 dicembre 2016.

Lì, 16 dicembre 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 27 dicembre 2016.

Lì, 27 dicembre 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo